



Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione 1° Tronco Genova
[omissis]
Dirigente

Pec [omissis]

Fasc. Anac n. 3429/2022

Oggetto: Autostrada a12 Genova-Sestri Levante - installazione elementi di collegamento dell'impalcato viadotto Valle Ragone. CIG: 8787214E60 Importo: € 820.620,00.

S.A.: Autostrade per l'Italia S.P.A.

Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza Anac sui contratti pubblici

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all'Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile *ratione temporis*. L'attività di vigilanza di competenza dell'ANAC è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento in somma urgenza "Autostrada A12 Genova-Sestri Levante - installazione elementi di collegamento dell'impalcato viadotto Valle Ragone" inviata all'Anac con prot. n. 575 del 3.02.2022 e acquisita con ns prot. n. 8814 del 7.02.2022.

Preliminarmente si riassume in breve il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resesi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il c.d.



Presidente

verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi della documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

Con verbale di somma urgenza del 13.5.2021 viene evidenziato che, a seguito di attività ispettive straordinarie, rilevata la situazione critica su alcuni viadotti della Autostrada A12 Genova-Sestri Levante, è stato proibito sul viadotto Valle Ragone il transito ai mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate; a seguito di questa decisione viene rilevato, col sopra citato verbale, una grave congestione della viabilità ordinaria e, pertanto, nelle more di un più ampio intervento sulla struttura, si decide di intervenire in somma urgenza per consentire la percorribilità del viadotto ai mezzi pesanti con l'installazione di un mezzo di collegamento tra le solette del viadotto di cui trattasi. La S.A. col citato verbale dettaglia l'intervento in urgenza e individua l'impresa atta ad effettuarlo. In data 1.6.2021 viene redatta la perizia giustificativa. In data 6.12.2021 è intervenuta l'ultima perizia giustificativa, nell'ambito della quale è stato evidenziato che "durante lo svolgimento delle lavorazioni, la Direzione Lavori ha riscontrato un livello di ammaloramento delle pavimentazioni stradali maggiore rispetto a quello inizialmente stimato, comportando pertanto un incremento dei costi delle attività; - che a seguito di quanto menzionato ai punti precedenti, si ritenevano necessarie ulteriori opere provvisorie necessarie alla gestione provvisoria del traffico veicolare, nonché interventi di opere civili in corrispondenza dei comuni sopramenzionati;".

In relazione alla necessità di tali integrazioni, il totale degli interventi eseguiti in somma urgenza sono risultati ammontanti ad euro 1.420.317,04, riguardanti, nella sostanza, opere "di ripristino della pavimentazione realizzate mediante la fresatura del piano pavimentato e il rifacimento dello strato di usura tradizionale per uno spessore medio presunto di circa 5 cm, oltre a approfondimenti puntuali", nonché la "realizzazione delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione degli interventi e propedeutiche alla gestione in via provvisoria del traffico veicolare, attività di presidio delle aree di competenza di ASPI, le assistenze per l'esecuzione delle lavorazioni delle correlate ispezioni/indagini attraverso l'impiego di mezzi speciali quali cestelli in negativo by-bridge, parte delle opere civili necessarie all'installazione del sistema di collegamento provvisorio e al ripristino delle opere civili".

Dalla documentazione in atti, emerge in primo luogo un evidente ritardo nella trasmissione degli atti della procedura di somma urgenza ad ANAC, richiamandosi a tale riguardo l'art. 23 del regolamento di vigilanza che, coerentemente con le esigenze di celerità richiamate dall'art. 163 del d.lgs. 50/2016, prevede che "Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice, la stazione appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti: ...". Ciò tenuto conto che con comunicazione prot. 0008814 del 07/02/2022 è stato trasmesso il verbale di somma urgenza del 13.05.2021, al di fuori delle tempistiche indicate, al di là delle successive integrazioni intervenute.



Presidente

In merito alla consistenza dei lavori eseguiti, si deve tener presente che l'art. 163 comma 1 prevede che la possibilità di disporre "la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità" e che ai sensi del comma 8 "In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992".

Nel caso di specie sussistono profili di perplessità in relazione alla configurabilità dei presupposti di cui al citato articolo, per quanto concerne la sussistenza dell'imminente pregiudizio e/o pericolo per la pubblica incolumità e l'imprevedibilità dell'eventuale situazione di necessità, laddove la tipologia di intervento e anche le tempistiche concesse per le lavorazioni pari a 200 giorni parrebbero peraltro richiamare, almeno in parte, l'esecuzione di interventi di manutenzione che si sarebbero potuti svolgere mediante un'adeguata programmazione degli interventi e con le usuali procedure di evidenza pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 31 gennaio 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente